AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 85/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 4, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2314/DDA/LS - DDA/14586 - https://pirataxcorsi.com)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "*Regolamento*"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14586 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000874 del 9 giugno 2025 ed integrata con prot. n. DDA/0000883 del 12 giugno 2025, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante del titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* https:/**pirataxcorsi.com**, alla pagina https://pirataxcorsi.com/prodotto/bundle-base-intermedio-francese-con-laura, anche attraverso l'url https://smezziamocorsi.io/corso/bundle-base-intermedio-francese-con-laura, di un'opera di carattere audiovisivo, denominata "*Bundle Base + Intermedio - Francese con Laura*", diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633:

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *""... si richiede la medesima tutela con riferimento ai seguenti URL di reindirizzamento al primo dominio di cui sopra, tutti presuntivamente gestiti dal medesimo soggetto responsabile dell'illecito: [...] https://smezziamocorsi.io/corso/bundle-base-intermedio-francese-con-laura ..."*;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alla pagina *internet* sopraindicata, era effettivamente presente una riproduzione dell'opera audiovisiva oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter,* lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik,

Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 436d79d70a83495cadaa5600c19ef865.protect@withheldforprivacy.com;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@alexhost.com e info@alexhost.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia;

4. con comunicazione del 18 giugno 2025 (prot. n. DDA/0000936), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2314/DDA/LS** relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito https://pirataxcorsi.com, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 18 giugno 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* https://pirataxcorsi.com/prodotto/bundle-base-intermedio-francese-con-laura è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che il sito cui si riferisce l'istanza risulta essere stato già oggetto di 4 procedimenti (DDA/14172 - 2143/DDA/LS - DDA/14467 - 2247/DDA/LS; DDA/14472 - 2248/DDA/LS -; DDA/14484 - 2276/DDA/AM) avviati a seguito di istanze presentate da diversi titolari dei diritti tra il mese di giugno 2024 e maggio 2025;

CONSIDERATO che il sito oggetto di istanza https://pirataxcorsi.com risulta essere stato creato per continuare a rendere disponibili le stesse opere diffuse illecitamente precedentemente disponibili sul sito https://smezziamocorsi.io allo stato non più raggiungibile. Infatti, attraverso un'interrogazione effettuata utilizzando la stringa "*smezziamo*" sui principali motori di ricerca si leggeva sulle pagine indicizzate "*... Il progetto* ***Smezziamo Corsi è giunto al termine****, ma la possibilità di accedere a corsi di qualità a prezzi vantaggiosi continua su Pirataxcorsi.com ...*";

CONSIDERATO che alcuni dei segnalatori hanno provveduto a proporre istanza relativamente alle stesse opere diffuse in violazione anche sul sito oggetto della presente istanza e sul quale il sito ospitante il "*Progetto Smezziamo*" effettuava un reindirizzamento;

CONSIDERATO che, oltre ad un procedimento inerente al canale Telegram associato (DDA/14284 – https://t.me-smezziamo), il sito https://smezziamocorsi.io contenente il "*Progetto Smezziamo*" risulta essere stato oggetto di ben 25 procedimenti originati da otto segnalatori differenti da maggio 2023 a settembre 2024 in cui è stato più volte cambiato il nome di dominio (i procedimenti DDA/5135 - https://smezziamo.com - 1945/DDA/LS; DDA/5212 - https://smezziamo.com - 1963/DDA/LS; DDA/5239 - https://smezziamo.com - 1973/DDA/LS; DDA/5285 - https://smezziamo.org - 1992/DDA/LS; DDA/5419 - https://smezziamo.org - 1985/DDA/LS; DDA/13875 – https://smezziamocorsi.it – 2070/DDA/LS; DDA/13866 - https://smezziamocorsi.it - 2070/DDA/LS; DDA/14122 – https://smezziamocorsi.org; DDA/14150 – https://smezziamocorsi.org; DDA/14369 - https://smezziamo-corsi.info - 2213/DDA/AM; DDA/14279 - https://smezziamo-corsi.biz - 2158/DDA/LS; DDA/14470 – https://smezziamocorsi.io - 2248/DDA/LS; DDA/14588 - https://smezziamocorsi.io; e le reiterazioni DDA/5582 - https://smezziamo.net -

450/23/DDA; DDA/13788 - https://smezziamo-corsi.it - 559/23/DDA; DDA/13993 – https://smezziamocorsi.it; DDA/14024 – https://smezziamo-corsi.org - 101/24/DDA; DDA/14129 – https://smezziamocorsi.org - 173/24/DDA; DDA/14166 – https://smezziamocorsi.com - 186/24/DDA; DDA/14224 – https://smezziamo.shop - 211/24/DDA; DDA/14223 – https://smezziamo-corsi.co - 210/24/DDA; DDA/14222 – https://smezziamo-corsi.net - 209/24/DDA; DDA/14372 – https://smezziamo.io - 321/24/DDA; DDA/14415 – https://smezziamo-corsi.io - 10/25/DDA; DDA/14350 - https://smezziamo-corsi.biz - 309/24/DDA; DDA/13764 - https://smezziamo.online - 491/23/DDA);

CONSIDERATO, alla luce dell'elevato numero delle istanze ricevute e dei conseguenti procedimenti avviati, che il sito https://piratаxcorsi.com appare dedito con continuità e sistematicità alla diffusione illecita di opere protette: su di esso, infatti, è stato trasferito il menzionato progetto smezziamo, volto alla diffusione illecita di opere protette, che nessuna iniziativa è stata adottata per evitare il reiterarsi della condotta violativa. Ne consegue che la diffusione di opere protette viene posta in essere consapevolmente e che in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, appare ragionevole procedere alla disabilitazione dell'accesso al sito allo scopo di garantire una tutela effettiva ai titolari dei diritti.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* https://piratаxcorsi.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **https://piratаxcorsi.com**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **https://piratаxcorsi.com** nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi

2 e 4 del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella